

SCHUDE PRATICHE

il link a Meltingpot : <http://www.meltingpot.org/-Schede-pratiche-.html>

1. Ingresso per motivi di lavoro

—è regolato da Decreto Flussi è quindi è sufficiente il link alla pagina di Meltingpot delle schede pratiche <http://www.meltingpot.org/-Schede-pratiche-.html>

2. Ingresso per motivi familiari

<http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-ricongiungimento-familiare.html#.WAZAxISLTDd>

La richiesta di ricongiungimento familiare è possibile per chi è titolare di:

- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, **di durata non inferiore a un anno**
- permesso per asilo politico,
- permesso per protezione sussidiaria,
- permesso per motivi di studio, per motivi religiosi,
- permesso per motivi familiari,
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- permesso per attesa cittadinanza

3. Per quali familiari di cittadini stranieri non comunitari è possibile chiedere il ricongiungimento?

- **coniuge** non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
- **figli minori**, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- **figli maggiorenni** a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
- **genitori** a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante oppure;
- **genitori ultra-sessantacinquenni**, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
- è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del **genitore naturale** che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore.
- degli **ascendenti diretti di primo grado** di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.

4) La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi.

- **La prima** (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio),
- **La seconda** (in capo alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d'ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).

In via generale per la presentazione della domanda saranno necessari:

- **Copia del permesso di soggiorno** di cui si è titolari. La durata complessiva del permesso di soggiorno deve essere di almeno un anno. E' possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso;
- **Marca da bollo di euro 16,00** il numero della marca da bollo dovrà essere inserito all'interno dei campi riservati nei moduli informativi. L'originale della marca da bollo andrà esibito all'atto della convocazione allo Sportello Unico;
- **Passaporto del richiedente;**
- **Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere**

5) I requisiti e la documentazione necessari per ottenere l'autorizzazione al ricongiungimento

- **Il reddito**
Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell' assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Richiedente singolo - 5.825 € annui

n. 1 familiare da ricongiungere	€ 8.737,50
n. 2 familiare da ricongiungere	€ 11.650
n. 3 familiare da ricongiungere	€ 14.562,50
n. 4 familiare da ricongiungere	€ 17.475
n. 5 familiare da ricongiungere	€ 20.387,50
n. 6 familiare da ricongiungere	€ 23.300

Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2016 euro è di € 11.650.

Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all'importo di 11.650 euro si deve aggiungere per ogni persona l'importo di 2.912,50 euro.

Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito **si tiene conto**, non solo del reddito specifico del richiedente, ma **anche di quello prodotto dai familiari conviventi**(opportunamente documentato).

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.

Link al pdf con la lista della documentazione utile

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ricongiungimento_familiare.pdf